



LOMBARDIA
FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563

Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram: [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: [FIGC LND Lombardia](https://www.facebook.com/FIGC.LND.Lombardia) | Instagram: [@Ind_Lombardia](https://www.instagram.com/Ind_Lombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.

349/4107063

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/10/2026

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	2
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	2
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	3

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 15 ottobre 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Giuseppe Olia (Componente), Avv. Alessandra Ferreri (Componente), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo società F.C.D. BULGARO

Campionato Allievi Regionali Under 17 – Gir. C

GARA del 13.09.2026 tra F.C.D. BULGARO – CLUB MILANO S.S.D. A R.L.

C.U. n. 28 datato 24.09.2026 del

DISPOSITIVO DELLA DECISIONE

[OMISSIS]

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica a carico dell'allenatore BOCCONCELLO Juri sino al 16.10.2026.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

La decisione sarà pubblicata in C.U. ai sensi ed entro i termini previsti dall'art. 78, co. 4, C.G.S.

Riunione del 08 ottobre 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Ernesto Caracciolo, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale

Prot. n. 5356/1227 p.f.i. 25/26 datato 09.09.2026

a carico di:

SY MAMADOUMATAR, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Atletico Provaglio S.S.D. a r.l., per violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 66, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro Atletico Provaglio S.S.D. a r.l. – A.S.D. Real Bolgare del 12.4.2026 valevole per il girone C del campionato di Terza Categoria, fatto ingresso nel recinto di gioco pur non essendo inserito nella distinta di gara durante il riscaldamento delle squadre ed avere rivolto al sig. Nicola Merletti, calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Bolgare, con tono derisorio un'espressione irrispettosa.

ATLETICO PROVAGLIO S.S.D. A R.L., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mamadoumatar Sy, così come descritti nel precedente capo di incolpazione

Il Tribunale Federale Territoriale, accertata la regolarità delle notifiche ed esperiti gli incombeni di rito:

PREMESSO CHE

alla riunione del 08 ottobre 2026, ore 20.45, sono comparsi:

- per la Procura Federale, l'Avv. Francesco Vignoli;
- il sig. Mamadoumatar Sy personalmente.

sino alle ore 20.55 nessuno è comparso per la società deferita, nonostante la regolare e rituale notifica del decreto di fissazione udienza, procedendosi pertanto in contumacia della Atletico Provaglio S.S.D. A R.L.

Il rappresentante della Procura si è riportato integralmente agli atti, evidenziando che la condotta contestata emerge pacificamente dagli atti di indagine e specificando che il calciatore deferito non aveva titolo per accedere al recinto di gioco in quanto non risultava inserito in distinta, avendo poi anche pronunciato una frase di scherno nei confronti di un avversario.

Ha chiesto pertanto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Mamadoumatar Sy: 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.
- per Atletico Provaglio S.S.D. A R.L.: Euro 200,00 di ammenda.

Il sig. Mamadoumatar Sy ha confermato di essere entrato in campo per stare con i propri compagni di squadra, evidenziando di non avere proferito insulti nei confronti dell'avversario prima dell'inizio della gara ma di avere solamente risposto ad una provocazione al termine dell'incontro.

OSSERVA

Gli atti di indagine, uniti alle dichiarazioni dello stesso calciatore deferito, confermano pacificamente la dinamica dei fatti contestati, con conseguente responsabilità ascrivibile a tutti i soggetti deferiti.

In particolare, risulta accertato ed incontestato che il calciatore Mamadou Sy, in occasione della gara ufficiale Atletico Provaglio S.S.D. a r.l. – A.S.D. Real Bolgare del 12.4.2026 valevole per il girone C del campionato di Terza Categoria, accedeva al recinto di gioco senza tuttavia essere inserito in distinta. Successivamente, lo stesso calciatore proferiva una frase di scherno, dal contenuto lievemente irrispettoso, nei confronti di un avversario.

Accertata la condotta e valutato il comportamento del deferito, in considerazione della modesta gravità dei fatti contestati, la richiesta sanzionatoria della Procura merita piena condivisione in quanto correttamente rapportata all'effettività delle circostanze occorse.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

CONDANNA

- Mamadou Sy: a 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.
- Atletico Provaglio S.S.D. A.R.L.: ad Euro 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Tribunale per provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti e per la pubblicazione in C.U.

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 16.10.2026
